



COMUNE DI AMEGLIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA A SEGUITO
DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 115 DEL 04.04.2011 IN
MATERIA DI SICUREZZA URBANA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 33 del 09.07.2012

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e finalità
- Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

- Art. 4 - Occupazione di suolo
- Art. 5 - Occupazione con attività pericolose
- Art. 6 - Tende, infissi, strutture ed accessori di arredo urbano
- Art. 7 - Luminarie, addobbi, festoni

CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

- Art. 8 - Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori
- Art. 9 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
- Art. 10 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici
- Art. 11 - Alberi, rami e siepi
- Art. 12 – Taglio dell'erba e cura dei terreni erbosi
- Art. 13 – Recinzioni
- Art. 13 bis - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 13 ter – Pulizia e manutenzione dei fossi
- Art. 14 – Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

- Art. 15 - Pulizia del suolo e di strutture
- Art. 16 – Decoro dell'abitato
- Art. 17 - Obblighi connessi alla raccolta differenziata
- Art. 18 - Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)
- Art. 19 - Rifiuti ingombranti
- Art. 20 - Beni durevoli
- Art. 21 - Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 22 - Rifiuti speciali
- Art. 22 bis – Spurgo dei pozzi neri
- Art. 23 - Sgombero neve
- Art. 24 - Pulizie e ripristini
- Art. 25 - Manomissione dei contenitori
- Art. 26 - Accensione di fuochi
- Art. 27 - Tutela delle aree verdi
- Art. 28 - Distribuzione di materiale pubblicitario
- Art. 29 - Divieto d'esposizione

- Art. 30 - Divieti di manomissione
- Art. 31 - Divieti d'utilizzo
- Art. 32 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti
- Art. 33 - Numerazione civica

CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI

- Art. 34 - Finalità ed ambito d'applicazione
- Art. 35 - Disposizioni e divieti generali
- Art. 36 - Uso di sostanze velenose
- Art. 37 - Pulizia di luoghi e locali pubblici
- Art. 38 - Disturbo da animali
- Art. 39 - Cani
- Art. 40 - Gatti

CAPO VI - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

- Art. 41 - Vigilanza
- Art. 42 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività
- Art. 43 - Esercizi pubblici e attività commerciali
- Art. 44 - Rumore ed inquinamento da veicoli a motore
- Art. 45 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici e autoveicoli
- Art. 46 - Uso di petardi e materiali pirotecnici
- Art. 47 - Giochi rumorosi
- Art. 48 - Pubblicità fonica commerciale
- Art. 49 - Servizi di pubblica utilità

CAPO VII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 50 Cortei Funebri
- Art. 51 Processioni - Manifestazioni

CAPO VIII - ATTIVITA' AGRICOLA

- Art. 52 – Apicoltura

CAPO IX - COSE MOBILI RITROVATE

- Art. 53 - Disposizioni generali
- Art. 54 - Esclusioni
- Art. 55 - Ritrovamento
- Art. 56 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate
- Art. 57 - Vendita necessaria
- Art. 58 - Cosa appartenente a persona identificabile
- Art. 59 - Restituzione
- Art. 60 - Restituzione di documenti
- Art. 61 - Cose prive di valore commerciale
- Art. 62 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

CAPO X - DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

- Art. 63 - Commercio itinerante su aree pubbliche
- Art. 64 - Comportamento degli operatori il commercio su aree pubbliche
- Art. 65 - Esposizione presso edicole

CAPO XI - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

- Art. 66 - Riconoscimento
- Art. 67 - Esercizio dell'attività
- Art. 68 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
- Art. 68 bis - Divieto del mestiere girovago del c.d. lavavetri
- Art. 68 ter - Accompagnatore dei carrelli della spesa
- Art. 69 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO XII - ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 70 - Mezzi mobili a scopo abitativo
- Art. 71 - Norme di convivenza
- Art. 72 - Boschi, prati e pascoli di proprietà Comunale
- Art. 73 - Disciplina dell'accattonaggio
- Art. 74 - Domanda e offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico
- Art. 75 - Abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Ambito e finalità*

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della Comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito o che interferiscano su spazi, strade o aree pubbliche.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, si intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2 *Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza e la relativa all'applicazione del regolamento sono affidate al Corpo di Polizia Municipale/Locale, agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati, dell'Amministrazione Comunale. La sola vigilanza è affidata anche alle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. Per i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento si richiama l'art. 6 bis della L.24.07.2008 che ha sostituito il secondo comma dell'art 16 della L. 689/81, prevedendo che la Giunta comunale può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta. Tali importi potranno essere aggiornati con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, deve interrompere immediatamente la condotta illecita, ripristinare lo stato dei luoghi ed adempiere alle prescrizioni del regolamento.
4. In caso di inerzia l'Amministrazione Comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Di eventuali condotte riparatorie del danno causato mediante adesione volontaria si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3 *Esibizione di titolo*

1. Nel caso in cui il regolamento o altre norme prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 *Occupazione di suolo*

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta a previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o le sede delle attività.

3. E' vietato occupare spazio pubblico al di fuori di quello autorizzato o concesso ed è vietato ostacolare con manufatti e altro il flusso dei pedoni.

4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e da quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 5 Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 6 Tende, infissi, strutture ed accessori di arredo urbano

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
- b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
- c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
- d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.

2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.

3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte.

4. I manufatti e le strutture per le occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi ed esercizi commerciali a carattere temporaneo o permanente devono rispettare nelle loro caratteristiche il decoro e la salvaguardia dell'arredo urbano. Per i manufatti quali ombrelloni, sedie, tavoli, espositori di merci e prodotti, fioriere, delimitazioni diverse devono essere rispettate, di norma, le seguenti caratteristiche:

- a) fabbricazione in materiale di legno o simillegno o metallo non zincato;
- b) teli in tessuto naturale con colori tenui e tonalità verde scuro, sfumature di marrone, bianco.

5. Il richiedente l'occupazione deve fornire allegato alla domanda un bozzetto o fotografia ritraente il manufatto che desidera installare nel rispetto delle precedenti prescrizioni. Possono essere derogati colori che non contrastino con l'ambito nel quale si effettuerà l'occupazione.

6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 7 Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato per le festività natalizie il periodo intercorrente tra il 01 novembre d'ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. L'Amministrazione Comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.

4. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.

5. Il committente e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
6. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO III SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 8 *Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori*

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se sono adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 9 *Trasporto e uso di oggetti pericolosi*

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere di oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 10 *Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici*

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 11 *Alberi, rami e siepi*

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono anche sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata a condizione che sia salvaguardata il decoro dei luoghi e la sicurezza della circolazione.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale, la visibilità della segnaletica stradale, delle visuali e dei punti panoramici.
4. Qualsiasi genere di siepe o di pianta posta a protezione delle proprietà private, nei suddetti punti panoramici o viste panoramiche devono essere tenuti ad un'altezza tale da non ostacolare la vista e comunque non superiore a m 1,5.
5. Chi esegue lavori di taglio e potatura deve rimuovere e smaltisce tempestivamente gli scarti e i residui vegetali.
6. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono dalle stesse fogliame e fiori caduti al suolo. Altresì provvedono a rimuovere alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che minacciano la caduta.

7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00. Sono fatte salve le norme del Codice della Strada.

Art. 12 *Taglio dell'erba e cura dei terreni erbosi*

1. I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, parchi e altre aree verdi ubicati all'interno del centro abitato e comunque situati nelle vicinanze di civili abitazioni e fabbricati in genere, hanno l'obbligo solidale di provvedere al taglio periodico dell'erba e alla cura della corretta manutenzione del manto erboso e del soprasuolo, in modo tale da prevenire possibili presenze di rettili, insetti o altri tipi di animali nocivi per l'uomo ovvero di evitare nocimento al decoro dell'ambito urbano.

2. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, l'Amministrazione Comunale diffida il proprietario o il conduttore di provvedere a quanto imposto dal comma 1 entro un termine di dieci giorni dalla notifica della diffida stessa. Se le parti interessate non si attiveranno per eliminare gli inconvenienti entro il termine imposto, si procederà d'ufficio con addebito di spese.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.

Art. 13 *Recinzioni*

1. Nei centri abitati è vietato adoperare reti ombreggianti o cannicci, sorretti autonomamente o addossati a recinzioni esistenti, per delimitare le proprietà private laterali alla pubblica via.

3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 13 bis *Ripari ai pozzi, cisterne e simili*

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di sportello ordinariamente chiuso in modo ermetico ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00 ed è obbligato ad adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1°.

ART. 13 ter *Pulizia e manutenzione dei fossi*

1. Tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati, tutti coloro che a qualunque titolo ne siano conduttori e tutti coloro che risultino titolari di diritti d'acqua dei fiumi, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il comune di Ameglia devono provvedere ad effettuare l'intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia).

2. Oggi qualvolta sia necessario devono provvedere alla rimozione, dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello.

3. Oggi qualvolta sia necessario devono provvedere alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, delle rive e degli alvei fa erbe infestanti, rovi e rifiuti.

4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 400,00.

Art. 14 *Recapito degli amministratori di condominio*

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO IV
IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO
E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 15 Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 16 Decoro dell'abitato

1. Nelle proprietà private adiacenti alla pubblica via o in vista di essa, è vietato l'accumulo disordinato di materiali di qualsiasi genere che arrechi danno all'ordine e al decoro dell'abitato.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 17 Obblighi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posti di norma su aree pubbliche. In caso di impossibilità, sarà cura dell'Amministrazione individuare idonee aree private accessibili dalla pubblica via ove posizionare i contenitori, previo consenso degli aventi diritto.
2. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti conferiscono separatamente e negli appositi contenitori le frazioni merceologiche di rifiuto riciclabili.
3. Gli utenti rispettano le indicazioni del gestore del servizio in ordine alla corretta separazione di rifiuti e loro conferimento nei contenitori.
4. E' vietato introdurre, dalle ore ventitre alle ore sette del giorno successivo, contenitori di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta differenziata di tali materiali.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 18 Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)

1. I rifiuti domestici e quelli ad essi assimilabili non riciclabili e perciò non soggetti a raccolta differenziata (cosiddetto rifiuto residuo), inseriti in involucri impermeabili chiusi, sono collocati nei normali contenitori.
2. E' vietato il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori, salvo quanto stabilito ai successivi articoli.
3. E' vietato inserire rifiuti domestici nei cestini stradali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 19 Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti d'origine domestica, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono raccolti con servizio a chiamata o conferiti presso i centri di raccolta materiali appositamente individuati nei giorni e orari stabiliti dal gestore.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.

Art. 20 Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico, esaurita la loro durata operativa, sono consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole dello stesso tipo ovvero con servizio a chiamata o conferiti presso i centri di raccolta materiali appositamente individuati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.

Art. 21 Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi quali, esemplificando, pile scariche, batterie, anche di veicoli, medicinali scaduti, vernici, prodotti etichettati "T" o "F", sono soggetti a raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal gestore.
2. Chi utilizza modalità di conferimento diverse da quelle stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 300,00.

Art. 22 Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono gestiti, a loro cura e spesa, dai produttori e detentori dei rifiuti medesimi.
2. L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico del produttore o detentore.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 300,00.

Art. 22 bis Operazioni di spurgo pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate dalle ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquami.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 300,00.

Art.23 Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure e spese, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad almeno un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e, comunque, entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.

8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 2.

9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale e comunque quando possa rischiare di ghiacciare.

10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 24 Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.

2. L'Amministrazione Comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti in un unico punto a lato della strada o inseriscono i medesimi negli appositi contenitori.

4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine delle operazioni di vendita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 25 Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.

2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.

3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 300,00.

Art. 26 Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio Comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se trattasi di rifiuti vegetali secchi. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali da parte del proprietario. In ogni caso, per l'accensione di fuochi devono essere rispettate le distanze dagli edifici tali da non creare disturbo alle persone, e dalle zone boscate. Il fuoco deve essere costantemente ed opportunamente vigilato per prevenire fenomeni di propagazione incontrollata ed in ogni caso le immissioni di fumi non devono superare la normale tollerabilità.

3. E' sempre vietata l'accensione di fuochi durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi dichiarato dalle competenti autorità e in presenza di vento.

4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini e nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma di Euro 80,00.

Art. 27 Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche, private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico transito.

2. Nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico è vietato:

- a) provocare rumori molesti;
- b) calpestare aiuole di piante e fiori;
- c) strappare rami e cogliere fiori;

- d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
- e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
- f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
- g) manomettere le attrezzature installate;
- h) nelle aree verdi attrezzate praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dieci anni;
- i) campeggiare e bivaccare;
- j) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
- k) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni di manutenzione.

3. E' inoltre fatto divieto di accedere e sostare nelle aree verdi pubbliche, parchi gioco, aree attrezzate per svago, con veicoli sia provvisti che sprovvisti di qualsiasi motore e con acceleratori di andatura. E' consentito l'accesso e la sosta esclusivamente ai velocipedi accompagnati a mano e, ove esistenti, su percorsi ciclabili interni ai parchi, è consentita la circolazione. Su detti percorsi è ammessa la circolazione con schettini ed altri acceleratori di andatura non a motore sempre senza arrecare pericolo o intralcio alle persone.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 28 *Distribuzione di materiale pubblicitario*

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio negli appositi contenitori all'uopo destinati o all'interno degli androni degli edifici.

2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica. E' altresì vietato lasciare materiale pubblicitario applicato alle maniglie o sotto le porte di ingresso delle abitazioni.

3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00. Sono fatte salve le norme del Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Art. 29 *Divieto d'esposizione*

1. E' vietato, senza autorizzazione Comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.

2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.

3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 30 *Divieti di manomissione e divieto del "Writing" e della "Spray art"*

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrelle dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.

2. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del Codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 200,00.

5. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce, in caso di inottemperanza provvede l'ente addebitando le spese al trasgressore.

Art. 31 *Divieti d'utilizzo*

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni ed alberi di proprietà pubblica o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. E' vietato giocare a pallone o ad altri giochi rumorosi nelle piazze.
3. E' vietato inoltre lavare i veicoli sulle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 32 Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e della salute pubblica.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia Municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma di Euro 80,00.

Art. 33 Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura del Comune di Ameglia. Il proprietario dell'immobile le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di Euro 80,00.

CAPO V CURA DEGLI ANIMALI

Art. 34 Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Ameglia promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salve le norme specifiche in materia, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Art. 35 Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
5. Chi viola la disposizione del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 310,00 a Euro 3.098,74 di cui all'articolo 24 rubricato: sanzioni amministrative, comma 1 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23. Sono automaticamente recepite le sanzioni previste dalle leggi di modifica, integrazione o abrogazione della menzionata legge.
6. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 36 Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 37 Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati, porta con sé sacchetti e paletta o idonea attrezzatura per la rimozione delle loro feci.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, nei cestini stradali o negli appositi contenitori se presenti.
4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 38 Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici, dietro parere del competente servizio ASL, può ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 39 Cani

1. I cani sono condotti:
 - a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;

b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico poco frequentati;

c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone e se si tratta di cani appartenenti a razze individuate come pericolose nel provvedimento del Ministero della Salute.

2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.

3. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.

4. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina ai sensi della legge regionale.

5. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al canile sanitario o al canile rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.

6. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.

7. Chi viola le disposizioni del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,50 a Euro 155,00 di cui all'articolo 24 rubricato: sanzioni amministrative, comma 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23. Chi viola le disposizioni degli altri commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

8. Per tutti gli altri casi non contemplati nel presente capo V° si rinvia al Reg.to approvato con delibera n. 31 del 10.06.2003.

Art. 40 Gatti

1. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati, parimenti deve comportarsi chi a qualunque titolo si preoccupa di alimentare gli animali.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

CAPO VI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 41 Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità, anche delle singole persone, in rapporto al gioco, all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

giorni feriali: dalle ore 24:00 alle ore 07:30 e dalle ore 12:30 alle ore 14:00

giorni festivi: dalle ore 24:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00

3. L'Amministrazione Comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
4. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 42 *Limiti temporali per l'esercizio di attività*

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori e, se del caso richiede l'intervento dalla competente ASL. .
2. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sempre sospesa dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 07:30 del giorno successivo, nei giorni feriali e non è consentita nei giorni festivi.
2. L'Amministrazione Comunale, per comprovati motivi, autorizza eventuali deroghe o restrizioni agli orari di cui al comma 2, particolarmente durante il periodo 01 luglio – 31 agosto.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 43 *Esercizi pubblici e attività commerciali*

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati sia in ambiente chiuso che all'aperto in modo che non arrechino disturbo alle aree circostanti e comunque nei limiti della vigente normativa prevista dal Piano comunale di zonizzazione acustica.
2. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventidue semprechè non rechino disturbo alle aree circostanti. L'Amministrazione Comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art.44 *Rumore ed inquinamento da veicoli a motore*

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora effettuino una sosta prolungata, all'interno del centro abitato, devono spegnere il motore.
2. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo evitando così di creare disturbo alla quiete pubblica.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 45 *Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici e autoveicoli*

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti. Per quelli installati su veicoli il segnale acustico non deve superare complessivamente i tre minuti.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 46 *Usa di petardi e materiali pirotecnici*

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati solo da personale specializzato che ha ottenuto la prescritta autorizzazione, le così dette attività connesse ai " fuochi d'artificio classificati", e con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 47 *Giochi rumorosi*

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventidue alle ore nove ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 48 *Pubblicità fonica commerciale*

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 49 *Servizi di pubblica utilità*

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:
 - a) nei giorni feriali, sabato escluso, nell'arco delle ventiquattro ore;
 - b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
 - c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.
2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO VII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 50 *Cortei Funebri*

1. *I cortei funebri, movendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgerà il rito funebre, per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.*

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 51 Processioni – Manifestazioni

1. Le processioni religiose e altre manifestazioni civili che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Sindaco, sentito il Comando di P.M. e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune

2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO VIII ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 52 Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:

- a) ai confini di proprietà;
- b) agli edifici di civile abitazione;
- c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
- d) alle strade di pubblico transito.

2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.

3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00. Sono fatte salve le norme Regionali in materia.

CAPO IX COSE MOBILI RITROVATE

Art. 53 Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione Comunale in materia di cose mobili ritrovate.

2. L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Ameglia.

3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 54 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

- a) alle armi, munizioni e esplosivi;

- b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art.55 Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione Comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 56 Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 57 Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedano. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 58 Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione Comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione Comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art.59 Restituzione

1. L'Amministrazione Comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione Comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 60 Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Ameglia, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitario sono inviati dall'Amministrazione Comunale al soggetto o all'Ufficio emittente o ad uffici di Polizia competenti per la restituzione.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Ameglia sono inviati ai Comuni di residenza o uffici di Polizia relativi per la loro restituzione, entro trenta giorni dal ritrovamento.

3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Ameglia, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.

4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 61 *Cose prive di valore commerciale*

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.

2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono tratti per la loro restituzione.

Art. 62 *Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti*

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione Comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO X DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'

Art. 63 *Commercio itinerante su aree pubbliche*

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:

a) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;

b) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;

c) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;

d) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali, per motivi di sicurezza e di polizia stradale;

2. sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;

3. nei luoghi indicati al comma 1 lettere c) e d), il commercio ambulante può essere esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00. Sono fatte salve le norme delle Leggi in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 64 *Comportamento degli operatori il commercio su aree pubbliche*

1. Gli operatori il commercio su aree pubbliche sono tenuti a esibire autorizzazioni, concessioni, documenti e titoli diversi inerenti la propria attività e gli strumenti di esercizio al personale di vigilanza su richiesta verbale.

2. Gli operatori che per esercitare l'attività usino strumenti a fiamma e pertanto muniti di serbatoi o contenitori di gas ed altri combustibili, oltre al rispetto delle norme generali in

materia devono avere con se idoneo estintore. La mancanza dello stesso comporta il divieto di usare strumenti a fiamma.

3. Gli operatori il commercio su aree pubbliche occupano gli spazi o i posteggi a loro assegnati. E' vietato occupare spazio pubblico al di fuori del posteggio assegnato e, particolarmente, è vietato ostacolare con manufatti e altro il flusso dei pedoni.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 65 *Esposizione presso edicole*

1. L'esposizione di, esemplificando, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.

2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione Comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO XI

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 66 *Riconoscimento*

1. Il Comune di Ameglia riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 67 *Esercizio dell'attività*

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente sul territorio Comunale nei limiti del presente capo.

Art. 68 *Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada*

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi con riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti e non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".

2. L'esibizione non supera le due ore nella stessa strada, piazza o parco.

3. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato:

a) dalle ore ventitre fino alle ore nove del giorno seguente;

b) sempre in prossimità di siti sensibili (ospedali, case di riposo ecc.).

4. Il Dirigente competente per materia in occasione del carnevale, festività natalizie e fiere individua i siti dove è possibile esercitare l'arte e lo spettacolo su strada senza creare intralcio alla mobilità cittadina e disturbo alle manifestazioni previste nonché alle attività e può autorizzare deroghe d'orario.

5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 68 bis *Divieto del mestiere girovago del c.d. lavavetri*

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal

marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzature ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità propria e altrui.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 68 ter *Accompagnatore dei carrelli della spesa*

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore dei carrelli della spesa", esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 100,00.

Art. 69 *Occupazione del suolo e utilizzo di superfici*

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista di strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

CAPO XII ALTRE DISPOSIZIONI

Art.70 *Mezzi mobili a scopo abitativo*

1. Sul territorio Comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
 - b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del conduttore dell'abitazione medesima previa comunicazione da parte dello stesso conduttore e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni;
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art.71 *Norme di convivenza*

1. E' vietato sul territorio Comunale:
 - a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini, compresi i giardini;
 - c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;

- e) sporcare i gabinetti pubblici;
 - f) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
 - g) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
 - h) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - i) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
 - j) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggiali, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - k) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - l) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - m) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
 - n) circolare a torso nudo nei centri abitati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una di Euro 80,00.

Art. 72 *Boschi, prati e pascoli di proprietà Comunale*

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà Comunale è vietato:
- a) accedere e sostare con veicoli a motore oltre i cinque metri dal ciglio stradale;
 - b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità salvo autorizzazione per casi straordinari.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 80,00.

Art. 73 *Disciplina dell'acattonaggio*

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello stato, dovrà essere tempestivamente segnalato all'assessorato ai servizi sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'acattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del C.P. (con minori) o sui marciapiedi e le strade pubbliche o ad uso pubblico dei luoghi pubblici quando ciò costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 300,00.

Art. 74 *Domanda e offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico*

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, al fine di tutelare la circolazione stradale, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali, oppure intrattenersi anche solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento o le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica strada.
2. La violazione si concretizza anche con la semplice fermata del veicolo.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 400,00.
4. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 del C.P.

Art. 75 *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è revocato il regolamento approvato con delibera del C.C. n. 34 del 08.10.2007.
2. Il presente Regolamento è valido dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.